

Publicato il 12/05/2021

**N. 00146/2021 REG.PROV.CAU.  
N. 00244/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 244 del 2021, proposto da

Securpol Puglia, in proprio e quale mandataria del RTI con Cosmopol s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;

*nei confronti*

Suretè s.r.l. e Vedetta 2 Mondialpol s.p.a., non costituite in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 94 dell'8/04/2021, comunicata in pari data, recante aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del “*servizio di*

*vigilanza, sicurezza sussidiaria, maritime security presso il porto di Ancona e del servizio di monitoraggio accessi mediante servizi fiduciari presso l'area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Marotti - Porto di Ancona*" (CIG: 8526745C8F), in favore del costituendo RTI Suretè Srl - Vedetta Mondialpol s.p.a.;

- della nota PAR-002612 dell'8/04/2021 di comunicazione di aggiudicazione al RTI controinteressato;

- di tutti i provvedimenti e verbali di gara (23/12/2020; 9/02/2021; 26/02/2021; 8/03/2021) e, in particolare, del verbale n. 2 del 26/02/2021 con cui è stata erroneamente disposta l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica negando alla ricorrente i punteggi dovuti;

- del disciplinare di gara punto 15) sub criteri C1 e C2 (pag. 24) ove inteso nel senso di imporre, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla *lex specialis*, che le certificazioni richieste fossero prodotte esclusivamente in copia conforme, senza possibilità di autocertificazione o attestazione del possesso delle stesse e comunque eventuale soccorso istruttorio sulle modalità di esibizione;

- del disciplinare di gara punto 14) ove inteso nel senso di non consentire il soccorso istruttorio in parola;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'invalidità e/o inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con il controinteressato con espressa dichiarazione di voler subentrare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che l'udienza si è svolta mediante collegamento da remoto con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";

Ritenuto che la produzione di copia semplice dei certificati in possesso del concorrente (nella specie quelli richiesti ai fini dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C1 e C2 dell'art. 15 del disciplinare) costituisca una irregolarità (relativa alla forma e non a profili sostanziali e contenutistici) dei documenti, cui è possibile rimediare mediante attivazione del soccorso istruttorio anche se è stato richiesto dalla *lex specialis* l'originale o la copia autentica;

Rilevato, peraltro, che, dal tenore dell'art. 14 del medesimo disciplinare, neppure la legge di gara sembra escludere la possibilità di attivare il soccorso istruttorio per sanare irregolarità quali quella in questione;

Rilevato, altresì, che per quanto attiene ai criteri C1 e C2, il ricorrente, pur al netto dei 24 certificati di lingua e dei 157 certificati per la prevenzione antincendi ritenuti non valutabili (cfr., verbale del 26 febbraio 2021), sembra comunque possedere il numero più alto di certificazioni rispetto alle altre concorrenti;

Ritenuto, per le considerazioni appena esposte, che sussistano i presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare ai fini di una rivalutazione da parte dell'Amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza di concessione di misure cautelari nei sensi precisati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 giugno 2021.

Compensa le spese di questa fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento da remoto dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Tommaso Capitano, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Simona De Mattia**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio Conti**

**IL SEGRETARIO**